

Statuto

ASSISE

Associazione Sindacale Svantaggiati Italiani Solidali Europei

2008

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Napoli, l' Associazione Sindacale Svantaggiati Italiani Solidali Europei, in appresso in brevità denominata ASSISE, soggetti svantaggiati che la norma identifica e elenca all' art. 4 della legge 381/91.

Questa organizzazione sindacale, che vuole inserirsi in un quadro di relazioni nazionali ed internazionali, si propone per promuovere istanze alla Pubblica Amministrazione, perché vengano sollecitamente riconosciuti i diritti consolidati da norme vigenti ed iniziative che possano consentire di acquisire nuovi diritti e vantaggi alla comunità dei soggetti svantaggiati.

Assise è un innovativo soggetto sindacale che vuole, dai contributi statali che riceverà, promuovere proprie iniziative a favore dello sviluppo della ricerca scientifica e far crescere la solidarietà nazionale ed internazionale, facendo divenire il **cittadino** l'attore principale del progetto.

Assise intende, così, trasmettere alle generazioni presenti e future che non è utopia veder cambiare il mondo se dal lavoro, in ogni momento, si possano rilevare valori etici e solidali. Insomma con **Assise** nasce il **Sindacato della Solidarietà dei soggetti svantaggiati** a motivo della clausola della solidarietà di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Assise intende:

a) confrontarsi con le parti sociali per veder migliorare il trattamento economico e previdenziale dei lavoratori svantaggiati, perché possano crescere e migliorare la condizione di vita e di benessere degli stessi;

b) accettare il sistema della globalizzazione dei mercati, battendosi per l'umanizzazione dell'economia e del profitto, non tralasciando di veder concretizzare l'impegno di accantonare, qualsiasi attività possa promuovere, fondi da destinare per la ricerca scientifica e per la solidarietà nazionale ed internazionale;

c) ricercare opportunità per i lavoratori, in presenza di costanti mutamenti delle tecnologie e dei mercati, perché acquisiscano una preparazione professionale sempre più adeguata.

Assise si batte contro ogni forma di sfruttamento del lavoro clandestino, per la piena dignità soprattutto dei lavoratori diversamente abili, secondo una programmazione delle opportunità di lavoro, che tenga comunque conto dell'obiettivo primario della piena occupazione dei cittadini italiani.

Assise è una Confederazione alla quale aderiscono tutti i lavoratori, pensionati e cittadini tutti e soprattutto i soggetti svantaggiati e si ispira alla carta dei diritti dell'uomo, alla Costituzione Italiana ed a tutte le leggi dello Stato che sanciscono parità di diritti tra uomini e donne.

L' **Assise** si riconosce altresì nell'ideale Europeo e si impegna ad una collaborazione continua con le parti sociali, le ONG e le associazioni che operano nei paesi membri della comunità Europea.

ARTICOLO 2

L' **Assise** all'interno del concetto di crescita e di progresso della società, si propone, per veder concretizzare la sua attività sindacale, di dare visibilità e centralità alla persona, quale soggetto di diritti e di doveri sotto ogni aspetto: etico, economico, sociale e culturale.

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali soprattutto di soggetti svantaggiati e di tutti i lavoratori e pensionati, anche gli altri cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno, appartenenti ad ogni genere, ivi comprese le casalinghe, i collaboratori, i disoccupati e gli inoccupati, nonché ogni altra persona che intenda sostenere l'Associazione.

A tal fine potrà, direttamente e/o indirettamente:

a) rappresentare i lavoratori dipendenti e pensionati in ogni sede istituzionale, pubblica o privata;

b) tutelare, assistere e sottoscrivere, con firma contestuale del lavoratore, atti conciliativi (ex artt. 410 e 411 c.p.c.) per transigere e rinunciare diritti acquisiti dallo stesso, durante e dopo il rapporto di lavoro;

c) offrire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati consulenza ed assistenza in materia legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, tributaria, fiscale, bancaria, finanziaria ed assicurativa, informatica, condominiale, familiare, immobiliare e commerciale, avvalendosi anche di esperti di vari settori;

d) promuovere, in attuazione del dispositivo di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 30/12/91 e successive modificazioni, la costituzione di apposito soggetto abilitato a svolgere servizi quali Centri di Assistenza Fiscale, (C.A.F.), ottenuti i requisiti di legge;

e) stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, avviando e concludendo qualsiasi trattativa sindacale con i rappresentanti delle varie organizzazioni nei vari settori;

f) tutelare ed assistere gli associati, sia promuovendo la costituzione di istituto di Patronato, riconosciuto ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, riformato dalla legge 152/2001 (pubblicato in G.U. del 27/04/01), avente i requisiti di legge, sia mediante convenzioni con altri Patronati;

g) rappresentare gli associati nei confronti di terzi in tutte le sedi;

h) promuovere la costituzione, unitamente alle organizzazioni dei vari settori, di comitati di studio e di lavoro e comitati paritetici relativamente all'applicazione di normative nazionali, comunitarie ed internazionali su tematiche inerenti l'ambiente, l'igiene, la sicurezza per la tutela dei lavoratori e di ogni altra iniziativa secondo norme di leggi;

i) promuovere tutte quelle iniziative legislative, nel rispetto delle leggi Nazionali, Comunitarie ed Internazionali, per **liberalizzare** tutti quei servizi di Assistenza Fiscale e Sociale, promossi da Enti Associativi, gestiti da Istituti, Enti e/o Società, con i fondi della Pubblica Amministrazione, affinché sia data la possibilità al cittadino di ricevere i servizi medesimi da strutture presenti in maniera più capillare nel territorio nonché per riformare, modificando ed innovando leggi esistenti e presentare istanze per rendere attuative norme legiferate ma mai applicate;

l) attivare contratti con associazioni estere e con organismi professionali pubblici e privati nell'ambito dell'Unione Europea ed Internazionale al fine di creare scambi culturali, informativi e formativi, per il recepimento di direttive comunitarie ed internazionali a sostegno di tutti i lavoratori;

m) promuovere la costituzione di associazioni culturali, fondazioni, enti, organismi, consorzi, società consortili e di capitale, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi associativi;

n) proporre l'istituzione, presso istituti bancari, finanziari e/o assicurativi, presso i quali è preminente la valenza solidaristica, di appositi "sportelli per il cittadino" ove è possibile trovare la risposta alle soluzioni dei problemi di natura fiscale, istituendo appositi Centri di Raccolta del CAF e quelli più in generale di natura sociale, gestiti dal Patronato che svolgono un servizio di pubblica utilità riguardante la previdenza, la sicurezza sociale, l'immigrazione, le prestazioni sociosanitarie a favore di lavoratori autonomi, dipendenti, collaboratori, pensionati ed i loro superstiti o aventi causa, siano essi cittadini italiani, stranieri e/o apolidi presenti in Italia. Assise potrà provvedere ad istituire appositi fondi nei quali far confluire il TFR dei lavoratori aderenti.

Il Patronato potrà, altresì, svolgere:

- funzioni di sussidiarietà per le attività che lo Stato decide di delegare a soggetti terzi, mediante apposita convenzione con la Pubblica Amministrazione;

- assistenza giudiziaria e servizi di segretariato sociale;

- la diffusione delle conoscenze e l'informazione sulla legislazione sociale, sulla previdenza sul mercato del lavoro ed il risparmio previdenziale nonché, relativamente al diritto di famiglia, la salute e la sicurezza sul lavoro, successione e fisco;

o) promuovere la costituzione di sedi Regionali, Provinciali, Comunali e Periferiche, che avranno propria autonomia organizzativa ed amministrativa. Le sedi Regionali, Provinciali, Comunali e Periferiche riceveranno, in sede di costituzione, lo Statuto e si impegneranno a versare la quota sindacale secondo le modalità previste dall'Associazione;

p) stipulare convenzioni e/o contratti con società, enti ed altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati sia dell'Associazione;

q) promuovere la costituzione di C.R.A.L. (Centri Ricreativi Aziendali dei Lavoratori) e sviluppare, attraverso appositi Enti e Società, il turismo sociale;

r) pubblicare, con editoria propria, giornali, riviste o altro, nonché atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche in relazione a tematiche di pertinenza dell'Associazione, per la maggiore diffusione delle proprie attività.

ARTICOLO 3

SOCI

Possono essere soci tutti coloro che lo richiedano, donne e uomini, purchè ne accettino lo statuto. Soci possono essere:

SOCI: pagano regolarmente la quota associativa annua ed hanno diritto ad usufruire di tutte le convenzioni dell' Assise. Hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee locali.

SOCI SOSTENITORI: pagano una quota superiore alla quota associativa annua come libero sostegno alla Confederazione. Essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai soci. Hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee locali.

SOCI SIMPATIZZANTI: sono coloro che sono in possesso di una tessera simpatia od amicizia dell' Assise. Essi hanno diritto ad usufruire delle convenzioni riferite alla tessera nelle loro mani e diritto di presenza alle assemblee locali.

I soci sono raggruppati nelle strutture periferiche. Possono inoltre essere federate le organizzazioni che perseguono scopi simili all' Assise, e che accettino il presente Statuto o che abbiano uno Statuto che non ne sia in contrasto.

ARTICOLO 4

L'adesione all' Assise di ciascuna Organizzazione deve essere richiesta per iscritto al Presidente che, sentito il Comitato Esecutivo Nazionale, cui spetta deliberare in proposito, darà risposta entro due mesi. L'adesione di ciascun socio viene richiesta attraverso la struttura dell' Assise.

ARTICOLO 5

Le Associazioni federate e i soci hanno l'obbligo di cooperare al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

ARTICOLO 6

L'Associazione federata o i soci che intendano recedere dall' Assise devono darne comunicazione scritta alla Presidente. Tale atto sarà esecutivo con l'accettazione del recesso da parte del Comitato Esecutivo Nazionale.

ARTICOLO 7

ORGANI SOCIALI NAZIONALI

- Presidente Nazionale
- Comitato Esecutivo Nazionale (Denominato per brevità C.E.N.)
- Assemblea
- Collegio dei Probiviri
- Commissione per le Modifiche Statutarie

ORGANI SOCIALI PERIFERICI

- Presidente Regionale
- Comitato Regionale
- Presidente Provinciale
- Comitato Provinciale
- Coordinatrice
- Capogruppo

ARTICOLO 8

Il Presidente Nazionale è nominato dall'assemblea, dura in carica quattro esercizi sociali, salvo revoca o dimissioni. Tale mandato è rinnovabile.

Al Presidente è riservato ogni potere di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; pertanto è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei fini dell'Associazione, nonché alla tutela della medesima, in sede sia civile che penale.

Il Presidente può per singoli atti o categorie di atti, nominare procuratori anche tra estranei all'Associazione e propri Consiglieri.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo, firma i bilanci e svolge attività di coordinamento generale.

Le sue attribuzioni sono inoltre: la nomina del Coordinatore e dei Presidenti Regionali, anche su indicazione del C.E.N. e la nomina dei Presidenti Provinciali in fase transitoria, fino alle elezioni di base.

ARTICOLO 9

Il Comitato Esecutivo Nazionale dura in carica quattro esercizi sociali ed è costituito da undici membri, di cui quattro soci fondatori. Il C.E.N. delibera sull'adesione e recessione delle Organizzazioni federate, sulle attività da svolgere per lo sviluppo e la crescita dell'Organizzazione e dà indicazioni sulla scelta dei Presidenti Provinciali e Regionali. Il C.E.N. si riunisce due volte l'anno, su convocazione della Presidente Nazionale.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è costituita:

- a) dai membri del C.E.N.;
- b) dai Presidenti Nazionali delle Organizzazioni federate che entreranno in Assise;
- c) dai Presidenti Regionali;
- d) dai Presidenti Provinciali
- e) dai Consiglieri del Presidente Nazionale
- f) dai delegati delle associazioni provinciali con diritto ad un voto ciascuno. Ogni associazione provinciale dispone di un delegato ogni 300 soci o frazione superiore ai

successivi 250. Se non si raggiungono i limiti predetti l'associazione esprime il voto tramite il Presidente Provinciale.

- g) dai delegati dei soci sostenitori con diritto ad un voto ciascuno; i soci sostenitori, nella globalità delle quote da essi versate, dispongono di un delegato per ogni 5% di rilevanza sul totale delle quote associative riscosse nell'arco dell'esercizio annuale. Per eventuali Eccedenze sulla percentuale delibera il Comitato Esecutivo.

E' convocata e presieduta dal Presidente Nazionale, che ne fa parte di diritto, mediante avviso raccomandato da inviarsi almeno 30 giorni prima della data prefissata. Ha il compito di eleggere la Presidente Nazionale, i membri vacanti del C.E.N. ed il Collegio dei Probiviri. Propone le attività da svolgere e valuta il lavoro compiuto.

ARTICOLO 11

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che durano in carica due esercizi sociali, che sono nominati dall'Assemblea la quale determinerà altresì i criteri e le modalità di giudizio del Collegio stesso.

ARTICOLO 12

Le modifiche statutarie saranno deliberate dalla Commissione per le Modifiche Statutarie composta da cinque componenti eletti dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale rappresenta nella propria zona la Presidente Nazionale. E' da lui nominato, su indicazione del C.E.N. Il Presidente Regionale ha il compito di trasformare la forza dei soci Assise in pressione politica e socio-culturale per ottenere leggi e finanziamenti Regionali a favore dei diversamente abili, corsi di formazione professionale ecc. Essa, su mandato del Presidente Nazionale, amministrerà tali fondi secondo le disposizioni di legge e le disposizioni interne della Federazione, con l'appoggio dei consulenti fiscali e legali della Federazione Nazionale; questo a tutela sua personale e della Federazione stessa. Il suo mandato dura due

esercizi sociali ed è rinnovabile. Il Presidente Regionale viene eletta e mantenuta in carica nelle Regioni con oltre 5000 soci (esclusi i soci simpatizzanti).

ARTICOLO 14

COMITATO REGIONALE

Il Comitato Regionale è convocato, almeno tre volte l'anno, dal Presidente Regionale. E' composto dal Presidente Provinciale e Coordinatore d'area più eventualmente tre consulenti individuati in collaborazione con gli stessi Presidenti Provinciali e Coordinatori. Il Comitato Regionale ha il compito di supportare l'azione del Presidente Regionale e coordinare Manifestazioni Interprovinciali.

ARTICOLO 15

PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente Provinciale agisce nell'ambito di competenza ed ha il compito di coordinare e promuovere la conoscenza della Confederazione e dei suoi principi ispiratori nella zona affidata, e di aumentare il tesseramento. Egli può altresì nominare le Capogruppo ed amministrare quale Tesoriere il fondo economico affidato alla sua Sede. Il Presidente Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale dei soci convocata pubblicamente almeno 15 giorni prima della data prefissata. Il Presidente Provinciale presiede e convoca il Comitato Provinciale. Deve garantire un armonioso sviluppo dell'area che gli viene affidata, e un tesseramento minimo annuo di 700 soci nelle aree con meno di 100.000 abitanti; un tesseramento minimo annuo di 1200 soci nelle aree fra 100.000 e 500.000 abitanti; un tesseramento minimo annuo di 1700 soci nelle aree fra 500.000 e 1.000.000 di abitanti; 2200 soci oltre il milione di abitanti. Da questi computi sono esclusi i soci simpatizzanti. La sua nomina è effettiva dal ricevimento in Sede Nazionale dell'accettazione di nomina debitamente controfirmata. Il Presidente Provinciale dura in carica quattro esercizi sociali eventualmente rinnovabili.

ARTICOLO 16

COMITATO PROVINCIALE

E' presieduto e convocato dal Presidente Provinciale. E' costituito da cinque o sette membri (cinque nelle città con meno di 100.000 abitanti, sette nelle altre). Di esso fa parte di diritto il

Presidente Provinciale, gli eventuali Coordinatori e il Capogruppo che nel precedente esercizio sociale hanno raggiunto il tesseramento maggiore.

ARTICOLO 17

COORDINATORE

Il Coordinatore viene nominata, anche in accordo con i Presidenti Provinciali nelle grandi aree urbane, nelle piccole isole e laddove se ne reputi necessaria l'opera. Ha il compito di coordinare il tesseramento nella zona che gli viene affidata, attraverso incontri, partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive ecc.. Il Coordinatore può nominare il Capogruppo nella propria zona di competenza; fa parte di diritto del C. E. Provinciale e deve garantire un tesseramento minimo di 300 soci annui (esclusi i soci simpatizzanti). In caso contrario il suo mandato decade. Il Coordinatore dura in carica tre esercizi sociali, eventualmente rinnovabili.

ARTICOLO 18

CAPOGRUPPO

Il Capogruppo ha diritto a tesserare a nome dell' Assise. Può contattare i futuri soci illustrando le finalità della Confederazione e ricevendo il corrispettivo del tesseramento a nome e per conto della Assise; potrà altresì procedere al rinnovamento delle tessere. Il Capogruppo rimarrà in carica se realizzerà minimo 50 tessere annue (esclusi i soci simpatizzanti). Il Capogruppo può essere nominato o dal proprio Presidente Provinciale, dal Coordinatore o dal Presidente Nazionale. La sua nomina è effettiva dal ricevimento in Sede Nazionale dell'accettazione di nomina debitamente controfirmata.

ARTICOLO 19

L' Assise è una organizzazione a scopi culturali e di rappresentanza sindacale. Il suo capitale sociale è costituito dalle quote dei soci sostenitori, dalle quote sociali che verranno determinate anno per anno su delibera dell'assemblea stessa, eventuali lasciti, donazioni, proventi da attività sociali e sovvenzioni pubbliche e private; per le elezioni interne valgono le norme regolamentari approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO 20

Clausola solidaristica

Le risorse accantonate dai contributi, creeranno un apposito “Bilancio di missione”. I soci fondatori tutti, per loro volontà, indicano la necessità di accantonare fondi da destinare alla ricerca scientifica e alla solidarietà Nazionale ed Internazionale. La Confederazione, inoltre, si impegna, da subito, alla creazione di una apposita Fondazione, denominata World Solidarity Foundation, creando apposito sito web, qualora le risorse accantonate raggiungano un livello tale da necessitare di una apposita gestione regolamentata.

ARTICOLO 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del residuo patrimonio ad enti benefici per il sostegno dei bambini disagiati.

ARTICOLO 22

Le controversie per le socie sono svolte da un Collegio di Probiviri formato da tre soci eletti dall'Assemblea.

ARTICOLO 23

Per tutte le disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della Federazione e non richiamate dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

ARTICOLO 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il rendiconto economico e finanziario sarà approvato dal C.E.N. entro il 30 giugno dell'anno successivo.